DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 11

Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale

All'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle attivita' spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20. 2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b)

e c), entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.»;

b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Abrogazioni e norme transitorie».

Versione in vigore dal 8 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti territoriali
Estremi	Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144
Capo	I — Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-funzionalita-della-pubblica/art-11-misure-in-materia-di-impianti-di-interesse-strategico-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it